



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI SICILIA

SEZIONE 10

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CURRO'	CARMELO LETTERIO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	BARBARO	CARMELO	Giudice
<input type="checkbox"/>	CASTIELLO	FRANCESCO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 6564/2015
depositato il 24/09/2015

- avverso la pronuncia sentenza n. 1133/2015 Sez:12 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di MESSINA
contro:

~~AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE MESSINA~~ AL SICILIA

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE MESSINA

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 13820130001318367 IRPEF-ALTRO 2009

SEZIONE

N° 10

REG.GENERALE

N° 6564/2015

UDIENZA DEL

19/04/2021 ore 09:30

N°

735/2/10


PRONUNCIATA IL:

19/04/2021

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

09/08/2021

Il Segretario



rga n. 6564/2015

L'Appellante A.E., DP Messina, chiede che venga affermata la legittimità dei recuperi IRPEF, relativi all'anno d'imposta 2009, iscritti, ex art. 36 bis, nel ruolo portato dalla cartella, meglio descritta in epigrafe, di pagamento, della complessiva somma di € 1.165,16, in riforma della sentenza n. 1133/12/2015 con cui, la CTP di Messina, "ha accolto il ricorso del Sig. ██████████ e, in applicazione del principio di non contestazione, ha annullato il provvedimento impugnato perché l'A.E. sull'argomento del diritto alla detrazione per i figli a carico mantiene il silenzio assoluto".

A sostegno dell'invocata riforma viene dedotto 1) che erra la CTP nel far discendere l'annullata iscrizione a ruolo dal disconoscimento delle detrazioni per i figli a carico, che avviene in esito al diverso controllo, ex art. 36 ter DPR 600/1973, perché, per come ben risulta dalla cartella contestata, emessa ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/1973, l'importo ripreso a tassazione di € 786,00, oltre interessi e sanzioni, è dato dalla differenza tra il credito IRPEF di € 1.031,00 indicato nella dichiarazione congiunta del 12/7/2010, rimborsato dal sostituto d'imposta, e quello di € 245,00 esposto nella dichiarazione del 27/9/2010, nella quale non veniva indicato il rimborso di € 1.031,00, medio tempore effettuato dal sostituto d'imposta, con conseguente inutilità di controdedurre, da parte dell'Ufficio, a deduzioni del contribuente avulse dalle causali dell'iscrizione a ruolo. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la mancata presa di posizione dell'Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolta dal contribuente non equivale ad ammissione, né determina il restringimento del thema decidendum ai soli motivi contestati perché, nel processo tributario, il principio di non contestazione trova applicazione sul piano probatorio, non anche su quello delle allegazioni.

Nella Camera di Consiglio del 19/4/2021, la Commissione, sentito il Relatore, decide di accogliere l'appello nei cui motivi viene correttamente evidenziato che il disconoscimento di oneri detraibili avviene in esito al controllo formale, ex art. 36 ter DPR 600/1973, mentre, nella fattispecie, l'iscrizione a ruolo recata dalla cartella di pagamento impugnata è stata effettuata in esito al controllo formale, ex art. 36 bis, DPR 600/1073, dal quale è emerso che, nella seconda dichiarazione, per il 2009, trasmessa il 27/9/2010, dalla quale risultava una differenza di IRPEF a credito, pari ad € 245,00, il contribuente ometteva di indicare il rimborso IRPEF di € 1.031,00, effettuato medio tempore dal sostituto d'imposta, giusta dichiarazione congiunta trasmessa, sempre per il 2009, per conto della moglie, Sig. ██████████, in data 12/7/2010.

Deduce giustamente l'appellante che, la mancata contestazione di deduzioni avulse dalle causali dell'iscrizione a ruolo, non può assumere alcuna valenza, anche perché, secondo la giurisprudenza di legittimità, tale principio di non contestazione trova applicazione sul piano probatorio, non già su quello delle allegazioni, poiché la specificità del giudizio tributario comporta che la mancata presa di posizione dell'Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa tributaria svolta dal contribuente non equivale ad ammissione e non determina il restringimento del thema decidendum ai soli motivi contestati.

Un principio dal quale non si intravedono ragioni per dissociarsi e al quale, anzi, si ritiene di aderire perché sorretto da ragionevolezza, logicità, sistematicità.

Si ritengono, tuttavia, compensabili le spese di entrambi i gradi.

PQM

La Commissione accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, conferma la legittimità della cartella di pagamento, oggetto del contendere. Spese di entrambi i gradi compensate.

Così deciso in Messina, nella CC del 19/4/2021

Il Presidente Estensore

